



Comunicazione del Conservatore n. 1/2020

### **Chiarimenti in merito ai titoli di studio abilitanti per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione**

Il decreto 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” ha individuato all’art. 2, comma 3 i requisiti tecnico professionali che deve possedere il preposto per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

In particolare la norma fa riferimento ai seguenti titoli di studio:

- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

Con Circolare n. 3428/C del 25 novembre 1997 il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ha chiarito, previo parere del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Ricerca Scientifica e dell’Università, che possono ritenersi abilitanti i corsi professionali ed i diplomi di istruzione secondaria che prevedano nel piano di studi un corso almeno biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.

Il decreto attuativo sopra citata fornisce una prima indicazione relativamente ai titoli di studio da prendere in considerazione per l’esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, ovvero, secondo il dettato della norma di riferimento, solo quei titoli a carattere tecnico tra i quali è possibile annoverare quelli conseguiti presso gli Istituti Tecnici e Professionali.

Tali scuole mirano infatti a fornire allo studente una formazione in ambito scientifico e tecnologico di taglio pratico, anche grazie alla didattica laboratoriale, tale da permettere un immediato inserimento nel mondo del lavoro; si tratta infatti di Istituti che formano tecnici specializzati in determinati settori.

Non hanno invece tali caratteristiche i licei che offrono allo studente una formazione meno tecnica e specifica bensì di natura letteraria, filosofica e storica (liceo classico) oppure volta ad acquisire competenze ed abilità linguistiche (liceo linguistico), musicali (licei musicali e coreutici), artistiche e creative (liceo artistico) oppure relative alle relazioni umane e sociale (liceo delle scienze umane), oppure ancora in ambito matematico, fisico, della ricerca scientifica e tecnologica (liceo scientifico).

Conseguentemente, tali diplomi, anche nel caso in cui nel corso di studi siano presenti gli insegnamenti di chimica, biologia e scienze naturali, non possono essere considerati abilitanti in quanto privi del carattere tecnico attinente l’attività prescritto dalla normativa vigente in tema di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione.

La Circolare del MICA deve essere quindi letta come un indicatore delle materie che devono essere contenute all’interno dei percorsi di studio degli istituti/università/enti formativi che erogano percorsi aventi per loro natura carattere tecnico/pratico.

Varese 1 ottobre 2020

Il Conservatore del Registro delle Imprese  
Giacomo Mazzarino

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

